

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 8 maggio 2023

In Aosta, il giorno otto (8) del mese di maggio dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Marco CARREL interviene alla seduta alle ore 09.30 dopo l'approvazione della deliberazione n. 480.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **482** OGGETTO :

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA STEFANIA FANIZZI CON INCARICO DIRIGENZIALE FIDUCIARIO DI SEGRETARIO GENERALE AI SENSI ART. 10 L.R. 22/2010. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DALLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO. PRENOTAZIONE DI SPESA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le deliberazioni del Consiglio regionale adottate nella seduta del 2 marzo 2023 n. 2172/XVI e n. 2173/XVI con le quali sono stati eletti il Presidente della Regione e gli Assessori;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) e richiamati in particolare:

- l'articolo 7 (Coordinamento e attività di direzione politico-amministrativa), comma 1: "Il Presidente della Regione si avvale, per il coordinamento e l'esercizio dell'attività di direzione politico-amministrativa e di attuazione del programma di governo, dell'Ufficio di Gabinetto e del Segretario generale";
- l'articolo 9 (Segretario generale),
 - comma 1: "Presso la Presidenza della Regione, è istituito il Segretario generale della Regione, di seguito denominato Segretario generale. L'incarico di Segretario generale è conferito ad un dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea magistrale e con un'anzianità di almeno cinque anni nella predetta qualifica con incarico di dirigente di primo livello. L'incarico di Segretario generale può essere conferito anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, in possesso di laurea magistrale e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ultimo decennio in amministrazioni pubbliche o in enti privati con incarico analogo a quello di dirigente regionale di primo livello, ovvero acquisita nell'esercizio di attività libero-professionale con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali";
 - comma 2: "Il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, con il quale collabora anche per il tramite del Capo di Gabinetto. Spetta, in particolare, al Segretario generale:
 - a) attivare il processo di definizione delle strategie regionali e sovrintendere alla realizzazione degli obiettivi di performance definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, fungendo, allo scopo, da raccordo tra il Presidente della Regione e i dirigenti di primo livello;
 - b) introdurre formule e processi gestionali diretti a conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e ad assicurare uniformità e omogeneità all'azione amministrativa;
 - c) esercitare le ulteriori funzioni specificamente attribuitegli all'atto del conferimento dell'incarico dalla Giunta regionale";
 - comma 3: "Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti di primo livello. La sovraordinazione non si estende al Capo di Gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti";
 - comma 4: "In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da un dirigente di primo livello, individuato con l'atto di conferimento dell'incarico";
- l'articolo 10 (Conferimento dell'incarico di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto),

- comma 1: “Gli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all’inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Tali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest’ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento”;
- comma 2: “Il conferimento dell’incarico di Segretario generale, di Capo di Gabinetto e di Vice Capo di Gabinetto a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico; il conferimento dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico, salvo motivato diniego opposto dall’ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative”;
- comma 3: “Il conferimento dell’incarico di Segretario generale, di Capo di Gabinetto e di Vice Capo di Gabinetto a personale esterno all’Amministrazione regionale o agli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato alla sospensione, per la durata dell’incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali”;
- comma 4: “Il rapporto di lavoro del Segretario generale, del Capo di Gabinetto e del Vice Capo di Gabinetto è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell’attività svolta”;
- comma 5: “Il trattamento economico del Segretario generale e del Capo di Gabinetto è stabilito in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell’indennità per incarichi aggiuntivi”;

VISTO inoltre il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull’accesso, sulle modalità e sui criteri per l’assunzione del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6);

VISTO altresì il C.C.R.L. sottoscritto in data 5 ottobre 2011 Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle, di seguito definito “Testo Unico” e, in particolare, l’articolo 17 (Affidamento degli incarichi) che stabilisce, al comma 1, che “tutti i dirigenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico” e che “gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalle Amministrazioni con provvedimento motivato che individua l’oggetto, la durata dell’incarico, il corrispondente trattamento economico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto”;

RICHIAMATE inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 946 del 22 aprile 2011 relativa all’istituzione, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 22/2010, dell’albo dei dirigenti della qualifica unica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e revoca della DGR 5773/1996;

- n. 1280 del 2 agosto 2013 relativa all’istituzione presso la Presidenza della Regione, a decorrere dal 6 agosto 2013, del Segretario generale della Regione ai sensi dell’articolo 9 della l. r. 22/2010;
- n. 1335 in data 9 dicembre 2020, recante l’approvazione della revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- n. 189 in data 6 marzo 2023 concernente l’individuazione e definizione della nuova articolazione della macro struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale;
- n. 287 in data 27 marzo 2023 recante l’approvazione del documento recante “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Région Autonome Vallée d’Aoste”, con riferimento alla Sezione Performance;
- n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3414/GAB in data 27 aprile 2023, trasmessa al Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione e acquisita in pari data (prot. n. 10027/UP), il Presidente della Regione propone l’incarico di Segretario generale della Regione alla sig.ra Stefania Fanizzi, in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2010;

RAMMENTATO che la sig.ra Stefania Fanizzi è dirigente della qualifica unica dirigenziale, già incaricata delle funzioni di Segretario generale della Regione con deliberazione della Giunta regionale 1436/2020;

RITENUTO quindi, a seguito dell’accertamento dei requisiti, da parte dei competenti uffici, come previsto all’articolo 9 della l.r. 22/2010, richiamato l’articolo 17, comma 2, del C.C.R.L. 05.10.2011, di assumere a tempo determinato, a decorrere dal 10 maggio 2023, la sig.ra Stefania Fanizzi, con incarico dirigenziale fiduciario di Segretario generale della Regione, contestualmente al collocamento in aspettativa senza assegni dalla qualifica unica dirigenziale;

CONSIDERATO che, richiamato l’articolo 10, comma 1, della l.r. 22/2010, l’incarico in argomento:

- è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione ed è, in ogni caso, correlato alla durata in carica di quest’ultimo;
- continua a essere esercitato dal titolare fino al successivo conferimento;

PRESO ATTO che ai dirigenti competono le funzioni di direzione amministrativa e le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 4 e 16 della l.r. 22/2010 relativamente all’incarico attribuito;

RITENUTO di definire come segue le strutture e le risorse di cui il Segretario generale della Regione si avvale:

- le strutture sono quelle definite nelle deliberazioni della Giunta regionale 1335/2020 e 481/2023, facenti capo alla rispettiva struttura di primo livello e nei successivi atti di organizzazione;
- le risorse umane assegnate al dirigente sono individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera d) della l.r. 22/2010;
- le risorse finanziarie sono quelle individuate dal bilancio di gestione;

RAMMENTATO che, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 22/2010, il rapporto di lavoro del Segretario generale è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta;

ATTESO che, pertanto, la sig.ra Stefania Fanizzi deve stipulare con l'Amministrazione regionale un contratto individuale di lavoro a tempo determinato;

RICHIAMATO il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 22/2010, in base al quale, tra l'altro, il trattamento economico del Segretario generale è stabilito in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi;

RITENUTO di corrispondere al Segretario generale incaricato con la presente deliberazione il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, onnicomprensivo così definito: in misura pari al trattamento economico massimo complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi;

RITENUTO di assegnare al Segretario generale le funzioni, come definite con la l.r. 22/2010 e con le deliberazioni della Giunta regionale 1335/2020 e 481/2023 confermando altresì gli ulteriori incarichi attribuiti al Segretario generale a vario titolo con appositi atti amministrativi;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/94/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, entrato in vigore dal 24 maggio 2016 e che sarà direttamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018, di seguito denominato Regolamento, e in particolare l'articolo 37 il quale stabilisce che, qualora il trattamento dei dati personali è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, *“il titolare e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati”*;

RILEVATO che l'articolo 37, comma 5, del suddetto Regolamento prevede che il responsabile della protezione dei dati sia designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 5 aprile 2018 concernente l'individuazione della sig.ra Stefania Fanizzi quale Responsabile della protezione dei dati (RPD);

RITENUTO di mantenere in capo alla Sig.ra Stefania Fanizzi le funzioni di Responsabile della protezione dei dati (RDP) in quanto in possesso della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati;

RITENUTO altresì di mantenere in capo al Segretario generale le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, cui sono associate quelle di responsabile della trasparenza;

RITENUTO per quanto precede che la sig.ra Stefania Fanizzi rientri nei dirigenti aventi diritto ad un incarico presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico;

CONSIDERATO che il Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione ha verificato con il dirigente della S.O. Gestione del personale e concorsi che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025 nell'ambito del programma n. 01.02 – Segreteria generale, attribuisce alla Struttura competente per la spesa le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;

VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di assumere a tempo determinato, dal 10 maggio 2023 (prima data utile), con incarico dirigenziale fiduciario di Segretario generale della Regione, ai sensi della l.r. 22/2010, la sig.ra Stefania Fanizzi, contestualmente al collocamento in aspettativa senza assegni dalla qualifica unica dirigenziale, dal 10 maggio 2023 e sino al 20 ottobre 2025 ovvero alla scadenza della legislatura in corso, ferma restando la revocabilità anticipata dello stesso;
2. di attribuire al Segretario generale della Regione, oltre alle funzioni di direzione amministrativa e le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 4 e 16 della l.r. 22/2010, le funzioni previste nelle DGR 1335/2020 e 481/2023, dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2010 e da atti integrativi;
3. di dare atto che il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, con il quale collabora anche per il tramite del Capo di Gabinetto;
4. di dare atto infine che, per lo svolgimento delle funzioni affidategli, il Segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti di primo livello e che tale sovraordinazione non si estende al Capo di Gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti;
5. di definire come segue le risorse di cui il Segretario generale della Regione si avvale:
 - le strutture sono quelle definite nelle deliberazioni della Giunta regionale 1335/2020 e 481/2023, facenti capo alla rispettiva struttura di primo livello e nei successivi atti di organizzazione;
 - le risorse umane assegnate al dirigente sono individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d) della l.r. 22/2010;

- le risorse finanziarie sono quelle individuate dal bilancio di gestione;
6. di mantenere altresì in capo alla Sig.ra Stefania Fanizzi le funzioni di Responsabile della protezione dei dati (RPD);
 7. di mantenere in capo al Segretario generale le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, cui sono associate quelle di responsabile della trasparenza;
 8. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 22/2010, il rapporto di lavoro del Segretario generale è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività;
 9. di corrispondere alla sig.ra Stefania Fanizzi incaricata con la presente deliberazione il trattamento economico massimo complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi;
 10. di stabilire che il contratto individuale di lavoro relativo al presente incarico sarà sottoscritto per la Regione dal dirigente competente;
 11. di stabilire che la sig.ra Stefania Fanizzi rientri nei dirigenti aventi diritto ad un incarico presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico;
 12. di stabilire che il curriculum dell'incaricata sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, nella sezione Amministrazione trasparente, al link: http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente/personale/default_i.aspx;
 13. di approvare la spesa derivante dall'applicazione della presente proposta di deliberazione, pari a complessivi euro 104.800,00 (centoquattromilaottocento/00), per l'anno 2023, che trova copertura sui pertinenti capitoli di spesa, come sotto riportato:
 - capitolo U0023280 "Spese per retribuzioni in denaro – personale regionale (programma 01.02 – Segreteria generale)" sull'impegno n. 4630 per euro 75.600,00 e sull'impegno n. 4631 per euro 1.800,00, assunti con nota protocollo n. 900/UP del 12 gennaio 2023 inviata dalla Struttura Gestione del Personale e concorsi all'Ufficio impegni del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio per la richiesta di impegni automatici sui capitoli di spesa, ai sensi del punto 5.2, lett. a), dell'allegato 4.2 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
 - capitolo U0023281 "Spese per contributi sociali effettivi a carico dell'Ente – personale regionale (programma 01.02 – Segreteria generale)" sull'impegno n. 4632 per euro 17.500,00 e sull'impegno n. 4634 per euro 3.650,00, assunti con nota protocollo n. 900/UP del 12 gennaio 2023 inviata dalla Struttura Gestione del Personale e concorsi all'Ufficio impegni del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio per la richiesta di impegni automatici sui capitoli di spesa, ai sensi del punto 5.2, lett. a), dell'allegato 4.2 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
 - capitolo U0023283 "IRAP sui redditi da lavoro dipendente erogati al personale regionale personale regionale (programma 01.02 – Segreteria generale)" sull'impegno

n. 4635 per euro 6.250,00, assunto con nota protocollo n. 900/UP del 12 gennaio 2023 inviata dalla Struttura Gestione del Personale e concorsi all'Ufficio impegni del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio per la richiesta di impegni automatici sui capitoli di spesa, ai sensi del punto 5.2, lett. a), dell'allegato 4.2 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;

14. di approvare la spesa, derivante dall'applicazione della presente proposta di deliberazione, per un importo annuo complessivo pari a euro 161.850,00 (centosessantunomilaottocentocinquanta/00), rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, prenotandola, su ciascuna annualità, sui pertinenti capitoli di spesa, come sotto riportato:
- capitolo U0023280 "Spese per retribuzioni in denaro – personale regionale (programma 01.02 – Segreteria generale)" euro 119.600,00 (centodiciannovemilaseicento/00);
 - capitolo U0023281 "Spese per contributi sociali effettivi a carico dell'Ente – personale regionale (programma 01.02 – Segreteria generale)" euro 32.600,00 (trentaduemilaseicento/00);
 - capitolo U0023283 "IRAP sui redditi da lavoro dipendente erogati al personale regionale personale regionale (programma 01.02 – Segreteria generale)" euro 9.650,00 (novemilaseicentocinquanta/00)

del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità.

SB

§

§